

## RELAZIONE<sup>1</sup>

il Direttore Generale delle finanze ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dai Garanti del contribuente, elaborata sulla base delle relazioni semestrali inviate dagli stessi Garanti del contribuente operanti presso ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge n. 212 del 2000.

La Relazione, dopo aver riepilogato, in una premessa di carattere generale, le funzioni e i poteri del Garante del contribuente, si articola in tre parti:

- la prima, illustra l'attività svolta dai Garanti nel corso del 2012, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla competenza, sia per territorio che per materia, ai settori oggetto di principale intervento (rimborsi, autotutela, verifiche), alle iniziative poste in atto per incrementare l'informazione e comunicazione;
- la seconda parte, contiene osservazioni sulle norme istitutive e sul funzionamento dell'istituto ed evidenzia le criticità formulate dalla quasi totalità dei Garanti in merito alla recente trasformazione da Organo collegiale a Organo monocratico, operata dall'articolo 4, comma 36, della legge 183 del 2011;
- l'ultima parte, la terza, reca infine alcune proposte di revisione normativa che, per quanto riguarda le più significative, possono essere così riassunte:
  - necessità di una modifica normativa che assicuri all'Istituto l'indipendenza necessaria allo svolgimento delle funzioni attraverso la rescissione di ogni legame economico e funzionale del Garante con l'Agenzia delle entrate;
  - modifica dell'art. 13, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, al fine di riconsiderare la composizione collegiale del Garante o, in alternativa, prevedere la figura di un supplente o di un sostituto per i periodi di assenza del titolare;
  - ampliare i poteri dei Garanti in materia di procedure di autotutela, comprendendo anche tutti gli atti posti in essere dall'Amministrazione;
  - chiarire la competenza dei Garanti anche in ordine ai tributi locali;
  - conferire una maggiore ed adeguata autonomia amministrativa, logistica e strutturale;
  - semplificare gli adempimenti tributari e razionalizzare la normativa fiscale nel rispetto del principio della "certezza del diritto";

---

<sup>1</sup> Relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente, elaborata sulla base delle relazioni semestrali inviate dai Garanti del contribuente operanti presso ciascuna regione e provincia autonoma.

- prevedere la sospensione dei termini (60 giorni) stabiliti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per adire il giudice tributario nell'ipotesi di attivazione della procedura di autotutela inoltrata al Garante.

In merito a tali proposte si esprimono perplessità, in particolare su alcune di esse, come quella di riconsiderare la composizione collegiale di tale Organo, che sembra non tener conto dell'esigenza di contenimento delle spese e della correlata difficoltà nel reperire risorse, particolarmente avvertita in questo momento storico; anche la richiesta di autonomia funzionale rispetto all'Agenzia delle entrate appare poco condivisibile, vuoi perché quest'ultima è, allo stato, in grado di garantire una struttura organizzativa adeguata, anche in considerazione dell'articolazione dei propri uffici su tutto il territorio nazionale, vuoi perché sembra porsi in controtendenza rispetto ai criteri per l'organizzazione degli uffici dettati dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, orientati all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali. Relativamente, poi, alla proposta di ampliare i poteri dei Garanti in materia di autotutela, va ricordato che si tratta di un potere proprio, per struttura e funzione, dell'autorità che adotta il provvedimento e non di soggetti terzi. Perplessità si manifestano, altresì, circa la proposta di sospendere per un congruo periodo, il termine di 60 giorni per il ricorso alle Commissioni tributarie nell'ipotesi in cui venga inoltrata la segnalazione al Garante in quanto tale richiesta è suscettibile di determinare impatti negativi nella tempistica della definizione dei rapporti tributari.

## PREMESSA

### LE FUNZIONI E I POTERI DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Il Garante del contribuente è stato istituito dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, ed è Organo di tutela e di mediazione tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

La sua attività, disciplinata, in particolare, dai commi da 6 a 11 del citato art. 13, è diretta sia a tutelare i diritti dei contribuenti lesi da atti e comportamenti degli Uffici finanziari, sia a svolgere funzioni propulsive nei confronti dell'Amministrazione finanziaria affinché venga assicurato il sistema di garanzie previste dall'ordinamento tributario in favore del contribuente. La legge gli riconosce, infatti, il potere di intervenire ogni qualvolta, su segnalazione dell'interessato o d'ufficio, rilevi un comportamento degli Uffici finanziari non conforme alle disposizioni o ai principi enunciati dallo Statuto.

E' Organo operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale al quale è affidato, principalmente, il compito di vigilare ed assicurare l'attuazione sostanziale delle regole e dei principi peculiari dello Statuto dei diritti del contribuente, con funzione equilibratrice tra le posizioni dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria.

Il Garante offre indicazioni e consigli a tutela dei diritti del contribuente anche quando non ci sono fondate ragioni per un suo intervento, contribuendo in tal modo a rafforzare il rapporto di fiducia e cooperazione tra tutti i soggetti interessati. Non si tratta di esercizio di vera e propria consulenza fiscale, ma di attività di supporto giuridico - che non può ritenersi esclusa purché contenuta nei limiti dell'informazione tecnica orientativa - e di tutela indiretta del contribuente. Entro limiti compatibili con le specifiche funzioni dell'Organismo, in alcuni casi fornisce all'istante un parere meramente orientativo, non vincolante né per l'Amministrazione, né per lo stesso Garante.

Il Garante è, pertanto, titolare di una funzione d'indirizzo nei confronti degli Uffici senza detenere, però, alcun potere coercitivo, essendogli inibita l'adozione di decisioni vincolanti o sanzionatorie per l'Amministrazione finanziaria, in coerenza con il quadro normativo generale che attribuisce ai competenti Organi giurisdizionali la tutela effettiva del contribuente.

Svolge, in sintesi, funzioni di *auditing* in grado di evidenziare eventuali criticità dell'organizzazione sotto il profilo delle norme, del funzionamento delle procedure nonché delle responsabilità dirigenziali.

Il Garante è anche Organo referente al Governo ed al Parlamento nelle scelte di politica fiscale. Infatti, l'art. 13, comma 12, della legge n. 212 del 2000 prevede che ciascun Garante del contribuente presenti, ogni sei mesi, una relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Direttore regionale delle Entrate, ai Direttori compartimentali delle Dogane e del Territorio nonché al Comandante di zona della Guardia di Finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti nel rapporto fisco-contribuente e prospettando le relative soluzioni.

Sulla base di tali relazioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze *“riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso”*.<sup>1</sup>

La legge finanziaria per il 2003, inserendo nell'art. 13 il comma 13-*bis*<sup>2</sup>, ha previsto, inoltre, che ciascun Garante presenti direttamente al Governo e al Parlamento una relazione annuale, in cui siano evidenziati sia gli aspetti della legislazione tributaria e della prassi dell'Amministrazione finanziaria che inficiano il rapporto fisco-contribuente, sia le relative proposte di miglioramento.

Si segnala, in particolare, che l'art. 4, comma 36, della legge n. 183 del 2011, ha trasformato, dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da Organo collegiale ad Organo monocratico, scelto e nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. E' istituito presso ogni Direzione regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle Province autonome di Trento e Bolzano e l'incarico ha durata quadriennale, rinnovabile, in considerazione della professionalità, produttività ed attività svolta.

<sup>1</sup> Art. 13, comma 13, della legge n. 212 del 2000.

<sup>2</sup> Art. 94, comma 8, della legge n. 289 del 2002.

**Il presente documento - nel quale, peraltro, sono approfonditi alcuni argomenti già segnalati in anni precedenti - è elaborato sulla base delle relazioni semestrali relative all'attività svolta dai Garanti nell'anno 2012.**

## PARTE I

### L'ATTIVITA' SVOLTA DAI GARANTI

#### 1. La competenza: principi generali

Per quanto concerne la competenza del Garante, l'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che tale Organo, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente e comunica l'esito dell'attività svolta alla Direzione regionale competente o al Comando di zona della Guardia di Finanza nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Da sempre più dibattuta è l'estensione della competenza del Garante in merito ai tributi locali, questione riproposta da alcuni Garanti anche nelle relazioni per l'anno 2012. Infatti, il citato comma 6 dell'art. 13, che ha previsto le attività che il Garante può svolgere presso gli "uffici competenti" dell'Amministrazione finanziaria, non ha stabilito la competenza di tale Organo anche in materia di tributi locali.

Nonostante il "parere di massima" contrario espresso dall'Avvocatura generale dello Stato<sup>3</sup>, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21513 del 6 ottobre 2006, ha precisato che il principio della tutela dell'affidamento è applicabile, oltre che ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, anche ai rapporti fra contribuente ed Ente impositore diverso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La quasi totalità dei Garanti ha sempre ritenuto che le proprie funzioni debbano essere svolte anche nei confronti di Enti dotati di potere impositivo diversi dallo Stato, nonché degli altri soggetti indicati nell'art. 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, in considerazione del fatto che la prassi seguita si fonda sull'interpretazione sistematica degli artt. 1, 13 e 17 della legge n. 212 del 2000 e delle norme statutarie nel loro complesso, che non consente lacune nella tutela amministrativa dei contribuenti, né ingiustificate

<sup>3</sup> Il parere dell'Avvocatura Generale, reso in data 23 ottobre 2001, prot. n. 116905, sostiene che "la competenza del Garante si estende soltanto a quei tributi locali (quali l'INVIM e, in via transitoria, l'IRAP) la cui gestione, in particolare, l'accertamento, è attribuita agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato".

discriminazioni fondate sulla circostanza che l'Ente gestore o beneficiario del tributo sia lo Stato o altro soggetto istituzionale designato dalla legge statale.

Sulla base di tali considerazioni, è sottolineata l'opportunità di stabilire, con espressa norma di legge, l'ambito di esercizio dei poteri del Garante e di risolvere così i problemi d'interpretazione e di applicazione dell'art. 13, eliminando ogni possibile contestazione sulla legittimità dell'azione del Garante riguardo ai tributi delle Regioni e degli Enti locali, nei confronti degli Uffici e soggetti che li gestiscono con il preciso scopo di evitare ulteriori confusioni e garantire certezza, equità e legalità.

In particolare, il Garante della Puglia riscontra ancora qualche difficoltà nei rapporti con gli Enti locali, così come con gli Uffici finanziari, in particolar modo a causa del mancato rispetto del termine di trenta giorni - stabilito dall'art. 13, comma 6, dello Statuto - per rispondere alle richieste del Garante.<sup>4</sup>

Il Garante della Valle d'Aosta rileva che resta ancora non chiara la competenza dei Garanti in riferimento ai tributi locali, *"considerato che nei territori regionali gli Uffici non hanno uniformità di intervento a fronte del vigente assetto normativo"*.<sup>5</sup>

Per quel che riguarda la competenza per territorio, non sono emersi dubbi circa la possibilità di applicare, alternativamente, il criterio della residenza/domicilio del contribuente (criterio personale) ovvero quello dell'Ufficio finanziario che ha emesso l'atto, che può anche trovarsi in una Regione diversa da quella del contribuente (criterio territoriale in senso stretto).

Nel tempo, infatti, le situazioni possono cambiare poiché il contribuente può variare residenza o avere interessi economici in località differente da quella di residenza. Inoltre, la possibilità di un efficace intervento del Garante è condizionata anche dalla prossimità geografica dell'Ufficio che ha emesso l'atto, con risvolti sull'economicità complessiva sia per il contribuente sia per il Garante che deve operare. La questione è stata risolta in via applicativa e di autoregolamentazione dai Garanti che nel tempo hanno confermato la duplice possibilità, da non intendersi come uso arbitrario delle competenze ma, secondo lo spirito del legislatore, quale espressione piena e autonoma dell'azione a difesa del contribuente nonché, quando possibile, quale ipotesi deflattiva del contenzioso tributario.

<sup>4</sup> Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

<sup>5</sup> Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2012, pag. 11.

L'autonomia di ogni Garante ha determinato che alcuni di essi abbiano optato per la tesi della competenza territoriale mentre altri per quella personale. La maggior parte dei Garanti, tuttavia, ritiene da sempre che il criterio della competenza debba fare esclusivo riferimento al luogo dove ha sede l'Ufficio fiscale che ha emesso l'atto.

#### 1.1 I rapporti con il Difensore civico e con le Commissioni tributarie

La questione dei rapporti tra Garante del contribuente e Difensore civico è collegata alla competenza per materia, poiché l'attività del Garante si è venuta ad affiancare a quella del Difensore civico - istituto di tutela alternativo alla giurisdizione - con compiti di garanzia e buon andamento dell'Amministrazione<sup>6</sup>.

Nella previsione normativa, la competenza del Garante del contribuente si pone, rispetto a quella del Difensore civico, in relazione di specialità, al fine di evitare che l'affidamento di funzioni nella stessa materia porti ad una duplicazione di interventi sul medesimo argomento e ad un'eventuale disparità di pronunce su problematiche analoghe.

In generale, tra i due Organi i rapporti sono collaborativi e improntati a una reciproca correttezza e collaborazione e in più casi è avvenuto un trasferimento d'istanze, in particolar modo quando è emersa una cognizione specifica del Garante in luogo di quella del Difensore civico.

In tal senso, il Garante della Valle d'Aosta evidenzia che il raccordo con il Difensore civico operante presso tale Regione *"è stato rafforzato con incontri informali per l'esame del contesto socio-economico della collettività regionale"*.<sup>7</sup>

Il Garante di Trento segnala, altresì, l'importanza dei buoni rapporti con il Difensore civico *"nel comune intento di migliorare le attività al servizio dei cittadini ed i rapporti tra i medesimi e le Pubbliche Amministrazioni"*.<sup>8</sup>

Come già rilevato negli anni precedenti, è convinzione diffusa che il Garante abbia l'obbligo di non ampliare la propria cognizione anche alle Commissioni tributarie, la cui azione non può essere controllata o corretta.

<sup>6</sup> Il Difensore civico ha trovato organica disciplina nella normativa in materia di Enti locali con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>7</sup> Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2012, pag. 6.

<sup>8</sup> Garante del contribuente di Trento, Rel. I sem. 2012, pag. 2.

L'Ufficio del Garante non deve sovrapporsi alle Commissioni tributarie, non essendo compito del Garante quello di fornire l'interpretazione delle norme, fatta salva l'ipotesi che sussistano le condizioni di cui all'art. 13 (atti illegittimi che giustificino l'attivazione dell'autotutela, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria). Le eventuali lagnanze dei contribuenti in merito all'attività delle Commissioni sono rapidamente trasmesse dagli Uffici dei Garanti alle Presidenze delle suddette Commissioni.<sup>9</sup>

## 1.2 I rapporti con gli Agenti della riscossione

Alcuni Garanti hanno segnalato che uno dei problemi che viene posto alla loro attenzione, e che affligge maggiormente i contribuenti attesa l'attuale situazione economica-finanziaria del Paese, sono i rapporti con gli Agenti della riscossione.

Come rileva, in proposito, il Garante della Campania, l'attuale sistema prevede che gli Agenti attuino le *“attività esecutive in presenza di un semplice atto di accertamento,...imponendo, nei ristrettissimi limiti temporali previsti dalla legge, l'esecuzione di provvedimenti (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.) senza che il cittadino... abbia potuto dimostrare l'illegittimità della procedura o l'infondatezza della pretesa creditoria.”*

Ciò determina in alcune Regioni numerose reazioni sia nei confronti di Equitalia, per il crescente aumento del debito originario a causa dell'onere delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, sia nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in particolar modo per l'uso delle presunzioni e della conseguente inversione dell'onere della prova.

Al riguardo, il Garante della Campania ritiene che dovrebbe essere previsto, con opportuna rivisitazione della normativa vigente, l'intervento di tale Organo presso i giudici tributari per promuovere una sollecita trattazione soprattutto di quei ricorsi relativi a procedimenti di riscossione per i quali risultano pendenti iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi o vendite giudiziarie di beni, con la contestuale richiesta di provvedimenti di sospensione dell'attività esecutiva.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2012, pag. 15.

<sup>10</sup> Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2012, pag. 5.

Anche il Garante dell'Abruzzo segnala alcune criticità nei rapporti con gli Agenti della riscossione, da parte dei quali si rileva *“un atteggiamento...di scarsa considerazione per i vari interventi del Garante, ai quali spesso non viene neppure dato riscontro”*<sup>11</sup>, mentre il Garante della Liguria evidenzia la carenza di tempestività nelle risposte a richieste di chiarimenti.<sup>12</sup>

Un altro problema che, secondo quanto evidenziato dal Garante della Puglia, emerge da tempo è quello ascrivibile all'insufficiente collegamento tra gli Enti impositori e gli Agenti della riscossione, soprattutto in quei casi in cui, pur sussistendo un provvedimento di sospensione della esecuzione o il pagamento del debito sia già avvenuto da parte del contribuente, l'Agente continua la sua attività esecutiva. Lo stesso Garante ha fatto presente che Equitalia è intervenuta per risolvere tale questione, ma sarebbe opportuno che continuasse ad operare con maggiore efficacia.<sup>13</sup>

Infine, nell'intento di favorire, da un lato, la riscossione dei debiti tributari e, dall'altro, la solvibilità del contribuente debitore, è stato valutato positivamente l'aumento del numero delle rate in cui può essere frazionato il debito.

Tuttavia, secondo quanto segnalato dal Garante della Sardegna, avendo riguardo per la varietà dei casi che l'esperienza quotidiana presenta, *“potrebbe essere utile una maggiore personalizzazione del piano di pagamento, che tenga conto della particolare condizione del contribuente e della sua volontà di adempiere”*.<sup>14</sup>

Il Garante della Sicilia, per le iscrizioni ipotecarie per debiti d'importo inferiore a 8.000 euro avvenute prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 2-ter, del D.L. n. 40 del 2010, ha ritenuto opportuno segnalare che l'Agente della riscossione procede già alla cancellazione di tale misura cautelare, su richiesta dell'interessato, senza richiedere il pagamento delle spese, come, peraltro, stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5771 del 12 aprile 2012.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2012, pag. 2.

<sup>12</sup> Garante del contribuente della Liguria, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

<sup>13</sup> Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2012, pag. 5.

<sup>14</sup> Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2012, pag. 3.

<sup>15</sup> Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2012, pag. 2.

## 2. Le questioni oggetto di intervento del Garante del contribuente

Lo Statuto riconosce un significativo “*corpus*” di funzioni al Garante in previsione di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dei contribuenti, anche attraverso una ricognizione delle segnalazioni pervenute alla sua attenzione, fondamentale per formulare proposte d'intervento correttivo su processi e organizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

I Garanti si sono occupati nel corso del 2012, per la maggior parte, dell'attuazione dell'istituto dell'autotutela, di questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione di disposizioni tributarie, nonché di segnalazioni riguardanti i tributi locali. In quasi tutti i casi, è stata rilevata una maggiore attenzione e collaborazione da parte degli Uffici finanziari nell'esaminare le segnalazioni effettuate dagli stessi Garanti e, soltanto raramente, condotte improprie da parte degli stessi Uffici soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei limiti temporali nel fornire le risposte.<sup>16</sup>

Nell'esplicitare la tipologia degli interventi realizzati, i Garanti hanno utilizzato, come nel passato, due diversi criteri: in alcuni casi l'attività svolta è stata descritta in relazione alla materia oggetto della procedura attivata a seguito della richiesta, in altri è stata definita richiamando i poteri del Garante, di cui all'art. 13 della legge n. 212 del 2000.

Per tali ragioni, la maggior parte delle relazioni attinenti l'attività svolta nell'anno 2012 riporta, prevalentemente, segnalazioni sulle seguenti materie:

<b>IRPEF</b>	<b>Interpretazione ed applicazione di leggi tributarie</b>
<b>IRPEG</b>	<b>Tasse automobilistiche</b>
<b>IRES</b>	<b>Attivazione autotutela</b>
<b>IVA</b>	<b>Imposta di registro</b>
<b>ICI</b>	<b>Canoni televisivi</b>
<b>TARSU</b>	<b>Riscossione</b>
<b>TOSAP</b>	<b>Materie di competenza dell'Agenzia del Territorio</b>
<b>ICIAP</b>	<b>Omissioni o irregolarità degli Uffici impositori</b>
<b>Rimborsi</b>	<b>Interpretazione e applicazione di leggi tributarie</b>
<b>Verifiche nelle aziende</b>	<b>Semplici richieste d'informazioni</b>
<b>Studi di settore</b>	

<sup>16</sup> Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2012, pag. 4 e II sem. 2012, pag. 5.

Altre relazioni, invece, registrano le procedure di autotutela attivate, le raccomandazioni e gli inviti rivolti agli Uffici, gli accessi effettuati presso gli Uffici finanziari e le attività di vigilanza svolte nel rispetto di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Nella seguente tabella sono indicate, suddivise secondo le principali tipologie, il numero d'istanze pervenute ad ogni Garante nell'anno 2012. È opportuno precisare che la mancanza di omogeneità delle informazioni fornite non ha sempre permesso una ricostruzione dettagliata e che la mancanza di dati per alcune Regioni è dovuta all'assenza di riferimenti numerici all'interno delle relazioni, ovvero all'impossibilità di ricostruirli.

REGIONE		Rimborsi	Autotutela	Verifiche fiscali	Tributi locali	Istanze varie	Totale
Abruzzo	1° sem.	-	-	4	9	40	53
	2° sem.	-	-	2	10	31	43
Basilicata	1° sem.	-	-	1	3	19	23
	2° sem.	-	-	-	-	19	19
Prov. Aut. Bolzano	1° sem.	-	-	-	-	16	16
	2° sem.	-	-	-	-	26	26
Calabria	1° sem.	-	-	-	-	48	48
	2° sem.	-	-	-	-	56	56
Campania	1° sem.	-	-	-	-	268	268
	2° sem.	-	-	-	-	187	187
Emilia Romagna	1° sem.	17	40	12	19	64	152
	2° sem.	21	12	7	9	53	102
Friuli Venezia Giulia	1° sem.	8	19	1	-	20	48
	2° sem.	2	26	1	-	9	38
Lazio	1° sem.	34	112	-	52	126	324
	2° sem.	45	123	-	18	119	305
Liguria	1° sem.	-	6	-	11	55	72
	2° sem.	-	9	2	8	39	58
Lombardia	1° sem.	-	-	-	-	219	219
	2° sem.	-	-	-	-	220	220
Marche	1° sem.	-	-	-	-	79	79
	2° sem.	5	21	-	10	24	60